



2026/2403

29.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2403 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda la riduzione delle garanzie globali per gli operatori economici autorizzati in relazione alle vendite a distanza e l'adeguamento di alcuni dati per la tassa di gestione dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, primo paragrafo, lettera c), e l'articolo 100, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio ⁽²⁾ introduce un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo nelle spedizioni il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, quando l'importazione delle merci è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ o le merci sono contenute in una spedizione postale quale definita all'articolo 1, punto (24), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁴⁾ come merci vendute nell'ambito di vendite a distanza. Il regolamento delegato (UE) 2026/2152 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce l'importo della tassa di gestione dell'Unione introdotta dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell'ambito di vendite a distanza.
- (2) L'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 concede agli operatori economici autorizzati per la semplificazione doganale il diritto di usare una garanzia globale con un importo ridotto. L'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁷⁾ contempla una riduzione di tale garanzia al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, e all'articolo 155, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.
- (3) L'articolo 155, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce norme relative agli importi di riferimento da utilizzare come garanzie globali per l'immissione in libera pratica di merci vendute in vendite a distanza di beni quali definite all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj>).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2026/2152 della Commissione, del 21 settembre 2026, che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'importo della tassa di gestione dell'Unione (GU L, 2026/2152, 22.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2152/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

- (4) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, gli operatori economici autorizzati che soddisfano i criteri pertinenti, compresa la solvibilità finanziaria, hanno il diritto di beneficiare di una garanzia globale di importo ridotto. L'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato al fine di garantire che la riduzione al 30 % dell'importo di riferimento sia concessa anche per l'immissione in libera pratica di merci vendute nell'ambito di vendite a distanza. Poiché tuttavia una parte significativa dei beni venduti nelle vendite a distanza è stata esentata dai dazi doganali fino al luglio 2026, le autorità doganali competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare che i criteri di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 siano ancora rispettati, in particolare la solvibilità finanziaria degli operatori economici autorizzati. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero adottare le opportune misure in conformità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (5) Per garantire la coerenza con l'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è necessario modificare la nota esplicativa nella tabella del dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo») del titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di includere il nuovo codice del regime aggiuntivo F53 e sopprimere il codice del regime C07.
- (6) Per consentire il calcolo della tassa di gestione dell'Unione nelle dichiarazioni doganali, è necessario aggiungere un nuovo tipo di imposta nel dato 14 03 039 000 «Tipo di imposta», nel titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (8) Al fine di evitare indebiti ritardi per quanto riguarda l'introduzione della serie di misure relative alla tassa di gestione dell'Unione e delle norme che riducono le garanzie globali per gli operatori economici autorizzati nelle vendite a distanza e adeguano i dati pertinenti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione e applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento delegato (UE) 2026/2152 che ne stabilisce l'importo.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- 1) l'articolo 158 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, deve essere ridotto al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c), del presente regolamento.» e
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le autorità doganali competenti controllano se gli operatori economici autorizzati che beneficiano della riduzione di cui al paragrafo 2 per la parte dell'importo di riferimento determinata a norma dell'articolo 155, paragrafo 3, lettera c), soddisfano i criteri di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 e, se necessario, adottano le misure appropriate a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò non pregiudica l'obbligo generale di controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

- 2) nell'allegato B, titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche», la nota esplicativa sotto la tabella del dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo») è sostituita dalla seguente:
«Per le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di cui alla colonna H7 possono essere utilizzati solo i codici del regime aggiuntivo C08, F48, F49 e F53 specificamente consentiti per questa colonna.»;
- 3) nell'allegato B, titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche», dato 14 03 000 000 («Dazi e imposte»), nella tabella che elenca i codici applicabili al sottodato 14 03 039 000 «Tipo di imposta», alla fine della tabella è aggiunta la voce seguente:

Codice	Descrizione
«F00	Tassa di gestione dell'Unione».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN